



Comune di Robassomero

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO: Imposta municipale propria - IMU - Approvazione aliquote per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MANGANI Avv. Rosalia - Sindaco	Sì
2. MASSA Antonio - Assessore	Sì
3. RAFFAELE Giuseppe - Vice Sindaco	Sì
4. SCHILLACI Denis - Consigliere	Sì
5. SILVESTRO Franco - Consigliere	Sì
6. CENTINARO Maurizio Salvatore - Consigliere	Sì
7. RIZZOLI Massimo - Consigliere	Sì
8. MARINO Andrea - Consigliere	Sì
9. ROTA Giancarlo - Consigliere	Sì
10. BORTOLETTO Adriano - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Assume la Presidenza il Sindaco: **MANGANI Avv. Rosalia**.

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Mariateresa PALAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Imposta municipale propria - IMU - Approvazione aliquote per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento illustrativo,

Premesso che l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone l'istituzione della "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con deliberazione C.C. n. 7/27.03.2019 sono state confermate, per l'anno 2019, le aliquote base definite dal Decreto Legge 201/2011 (0,4 per cento per le abitazioni principali e 0,76 per cento per gli altri immobili ecc...) nonché le detrazioni ivi stabilite;

Visto, altresì, che con deliberazione C.C. n. 8/27.03.2019 sono state determinate, per l'anno 2019, le tariffe per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

TIPO	ALIQUTA
Abitazioni principali e relative pertinenze	1,00 per mille
Aree fabbricabili	1,00 per mille
Altri fabbricati Categoria A	1,20 per mille
Uffici (A10)	1,20 per mille
Altri fabbricati Categoria B	0,00
Negozi (C01)	1,00 per mille
Altri fabbricati Categoria C	1,20 per mille
Altri fabbricati Categoria D	1,60 per mille
Fabbricati rurali (D10)	1,00 per mille

Considerato che la Legge n. 160/2019 dispone, all'art. 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A8 e A9 e per le rispettive pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i

Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28, dell'art. 1, della legge n. 208/2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Vista la deliberazione C.C. n. 23/18.06.2020 con la quale è stato approvato il regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria -IMU;

Considerato che dalle stime operate il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,50 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 per mille
TERRENI AGRICOLI	7,60 per mille
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D ad eccezione della categoria D/10	9,30 per mille
AREE FABBRICABILI	8,6 per mille

FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI	9,00 per mille
---	----------------

Vista la Legge di Bilancio 2020;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Livo n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente:

D E L I B E R A

Di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 come segue:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,50 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00 per mille
TERRENI AGRICOLI	7,60 per mille
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D ad eccezione della categoria D/10	9,30 per mille
AREE FABBRICABILI	8,6 per mille
FABBRICATI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI	9,00 per mille

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare, altresì, con successiva separata votazione, espressa in forma palese ed unanime, esito accertato e proclamato dal Presidente il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to : Avv. MANGANI Avv.
Rosalia

IL CONSIGLIERE

F.to: Rag. MASSA Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to : Dott.ssa Mariateresa
PALAZZO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/08/2020.

Lì, 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO

La presente delibera è stata ripubblicata all'albo pretorio per gg.15 dal _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-lug-2020

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Lì, _____

Il Segretario Comunale
F.to: .Dott.ssa Mariateresa PALAZZO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO